COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e rinvio):

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926) 91

Marianetti Agostino, *Presidente* 91, 94, 96

Aliverti Gianfranco (gruppo DC), *Relatore* 91, 95

Artioli Rossella, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* 94

Corsi Hubert (gruppo DC) 95

Gnutti Vito (gruppo lega nord) 94

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Signor presidente, tenuto conto degli impegni che incombono sulla Commissione, cercherò di essere breve poiché non illustrerò analiticamente i pareri espressi dalle Commissioni di merito; mi limiterò a valutazioni di ordine generale che possono a servire ad introdurre la discussione generale.

Non credo di poter, anche se sinteticamente, riassumere il lavoro che prima nel Comitato ristretto e successivamente in sede referente è stato compiuto al fine di predisporre un testo che costituisse un'utile base di discussione. Devo però annotare che, indipendentemente dai giudizi che saranno espressi, si è riscontrata da parte di tutti la volontà di proseguire e concludere, cioè di non vanificare ancora una volta il tentativo messo in atto di riordinare e, quindi, di dare una normativa organica all'istituto delle camere di commercio.

Se pertanto devo esprimere un ringraziamento, lo devo fare in direzione di tutte le parti politiche che con il loro assenso alla discussione in sede legislativa hanno attestato una volontà politica che acquista un eloquente significato legislativo e istituzionale. Devo altresì riscontrare che una collaborazione decisiva è stata offerta dalle tre Commissioni competenti per il parere: la tempestività e la precisione con cui la I, la V e l'XI Commissione hanno espresso il proprio parere sta a dimostrare che la sensibilizzazione fatta nei confronti delle presidenze è riuscita a far comprendere il significato di un pronunciamento che, se ritardato, avrebbe forse anche questa volta compromesso definitivamente l'approvazione della legge.

Tenterò di richiamare in questa sede i capisaldi della proposta di legge che si connota almeno per due aspetti fondamentali, il primo dei quali riguarda l'organicità delle norme che per la prima volta regolamentano il sistema camerale e ne definiscono le competenze e le articolazioni nell'ambito delle economie locali. Il secondo è determinato dal mantenimento della storia e della tradizione che le camere di commercio hanno riassunto in questo secolo ma con una proiezione verso le novità emergenti e soprattutto verso le emergenze di rappresentatività che gli operatori e le rispettive organizzazioni hanno assunto.

Va quindi annoverato come primo risultato positivo quello di aver definitivamente identificato le camere di commercio come « enti di diritto pubblico » a

cui la I Commissione suggerirebbe di specificare ulteriormente, ma a mio avviso efficacemente, la caratteristica di « autonomia » e quindi la definizione completa di « Enti autonomi di diritto pubblico ».

Il secondo risultato, a mio parere di portata storica (non è certo questa un'affermazione retorica), consiste nell'istituzione del registro delle imprese che, supportato e realizzato dalle strutture camerali, pone finalmente in essere le norme del codice civile la cui attuazione, è bene ricordarlo, ha atteso mezzo secolo.

È probabile che in corso di esame si debba ancora produrre qualche affinamento e che forse si debbano riconsiderare quelle sezioni speciali che, per non gravare eccessivamente sulla piccola imprenditoria, si è deciso di sacrificare a favore del mantenimento del registro ditte. Ritengo che anche questo sia un argomento di grande valenza che (mi si consenta questa enfasi) da solo giustificherebbe l'approvazione della legge di riordino. Del resto qualche annotazione critica proveniente dal Ministero di grazia e giustizia, ma non formalizzata (perché non rappresentare eventuali suggerimenti e richieste di correzioni se si tende veramente al miglior risultato?), indurrebbe a procedere con la maggiore oculatezza ma anche con una certa determinazione sulla strada della definitiva istituzione del registro.

Il terzo punto significativo e decisivo è quello relativo all'indicazione degli organi e dei criteri di costituzione degli stessi. Di fatto quelli già in vigore (giunta, presidente, collegio dei revisori) vengono integrati dal consiglio che, con un'analogia nei confronti delle società, svolgerebbe le funzioni dell'assemblea e del consiglio se riferito ad enti pubblici.

La portata della sua istituzione va oltre il significato rappresentativo e funzionale. Oltre le competenze per così dire classiche (amministrazione ed elezione del presidente della giunta) assume fondamentale importanza, quasi con valore costituente, la predisposizione e le delibere sull'istituto.

È questa dell'istituto camerale la convalida sostanziale del principio economistico delle camere di commercio che molto opportunamente si è introdotto nella definizione giuridica. Non è un semplice espediente regolamentare che serva, in qualche modo ad ovviare le norme di funzionamento ma un vero e proprio conferimento di capacità decisionali autonome che non solo conferiscono alla struttura camerale un'immagine originale ma ne esaltano gli aspetti peculiari, dotato com'è il momento statutario di fissare la propria composizione rappresentativa e di poterla anche modificare al variare della configurazione economica della circoscrizione territoriale.

Se questo aspetto è già di per sé innovativo nei confronti della stagnazione rappresentativa delle passate giunte oggetto, più che di espressione economica, spesso di faticosi dosaggi politici, assume rilevanza costitutiva la facoltà attribuita al consiglio di variare le norme costitutive del consiglio stesso.

Si è così superato uno dei nodi che ha sempre ritardato il riordino delle camere di commercio, cioè il dilemma se procedere all'elezione del consiglio tramite la designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese o direttamente attraverso elezioni dirette svolte nell'ambito di ciascun settore.

La proposta che inizialmente aveva formulato il relatore (modificando anche quella iniziale) verteva sull'elezione diretta ritenendo che tale metodo favorisse una più marcata democrazia nelle varie categorie di operatori.

Una successiva riflessione, l'acquisizione del parere del CNEL, il pronunciamento di diverse organizzazioni di categorie, la non felice sperimentazione già tentata in precedenza per la designazione dei componenti degli albi di categoria (cito quello degli artigiani solo a titolo di esempio) e la difficoltà di operare un trapasso tra il precedente ed il nuovo regime in termini di conflittualità hanno consigliato, nella prima composizione dei consigli di procedere con il sistema della

designazione avvalendosi delle norme già in vigore per il CNEL.

Il desiderio di non conferire al testo legislativo anche un veste regolamentare ha consigliato di non addentrarci, però, in disposizioni troppo particolareggiate, preferendo conferire al Ministero dell'industria il compito di adottare le disposizioni attuative e di fungere da arbitro per gli eventuali ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di categoria.

Anche se la norma adottata ha suscitato qualche perplessità da parte della I Commissione, ritengo che la facoltà rimessa ai consigli insediati con il metodo designatorio di adottare successivamente un metodo elettivo costituisce non solo una novità assoluta, ma contribuisce veramente a conferire alla classe imprenditoriale locale un'effettiva capacità di autogoverno. Né mi convince l'obiezione sollevata da alcuni che il ricorso al sistema elettorale sarebbe in. funzione esclusiva dell'attribuzione di maggiore potere a questa o a quella categoria subordinatamente alle capacità di accordo. Dipenderà invece dalla capacità di recupero o di mantenimento di credibilità delle organizzazioni di categoria il mantenere vivo un confronto serrato con l'ente camerale e l'integrarsi con le funzioni di quest'ultimo, il non ricorrere ad una consultazione universale che assumerebbe il significato di sfiducia e di sfida nei confronti delle associazioni.

Credo che in questo debba consistere il significato e la fiducia attribuiti alle rappresentanze sindacali che questa volta, più che mai, sono chiamate a svolgere un ruolo non di mera competizione elettorale ma di scelta quantificata ed impegnativa delle proprie rappresentanze in seno agli organi camerali.

Anche le norme di incompatibilità introdotte hanno, di fatto, limitato la partecipazione ai consigli camerali dei soli titolari (ovviamente estesa ai rappresentanti legali e agli amministratori unici) con la solo eccezione di esperti che però si tende a volte a contenere con limiti percentuali.

Se la parte relativa al finanziamento non ha fatto altro che riprendere e fotografare l'attuale situazione che ripropone, a sua volta, una sorta di autofinanziamento (anche se con proventi a carico delle imprese e fissati da leggi dello Stato) che conferisce da una parte maggiore autonomia ma anche maggiore responsabilità agli amministratori delle camere che dovranno anche darsi degli obiettivi annuali di efficienza, al fine di limitare la misura del diritto annuale nei confronti delle ditte con minore potenziale finanziario.

Non sono riusciti i tentativi operati di introdurre significativi cambiamenti sia per quanto riguarda la funzione apicale delle camere attualmente svolta da segretari generali sia nel superamento di alcune antiquate funzioni ancora esercitate nell'ambito delle camere (Upica, uffici metrici), sia nel tentativo di operare salti di qualità nella gestione di alcuni sodalizi (le stazioni sperimentali) di cui, veramente, si senta l'assoluta necessità di una revisione funzionale e organizzativa che il sistema camerale, nel suo complesso, e le singole camere di commercio, per la logistica locale, potevano decisamente far proprie.

L'articolo 22, che recava come titolo « riordinamento degli uffici » e prevedeva anche un coordinamento regionale, oltre ad altre norme di carattere riorganizzativo, è stato nel parere della Commissione lavoro ridotto alla sopravvivenza del solo comma 6, quello cioè che prevede il coordinamento del sistema camerale con l'ICE.

Il tentativo messo in atto di apportare significative modifiche anche all'organizzazione camerale, ancora una volta non ha trovato immediati consensi, non solo nell'ambito dei gruppi interessati alla conservazione del regime in atto, ma financo nell'ambito del legislatore che, non infrequentemente è vittima o di posizioni pregiudiziali o di atteggiamenti censori che, ammantati di perfezionismo, ignorano invece l'evolversi di una società che assume, appunto, la configurazione di un « sistema ». Quello delle imprese è

stato sempre definito, appunto, « sistema », che concettualmente supera ed integra la concezione imprenditoriale intesa come assoluto. Non è opportuno pertanto riferirsi alle imprese ma al sistema delle imprese come proposto nel testo.

Al di là di questa considerazione personale, concludo la relazione riservandomi di presentare emendamenti che tengano conto dei pareri espressi dalle Commissioni, in particolare la I ha suggerito l'abrogazione del riferimento al sistema delle imprese, l'accorpamento di più camere di commercio qualora vi sia il pronunciamento dei rispettivi consigli camerali. Esprimo il rammarico per il fatto che la Commissione giustizia non abbia ancora espresso il parere, in particolare sulla materia relativa all'istituzione del registro delle imprese; comunque, anche il Governo dovrà completare la riserva formulata nel presentare un corpo più organico dell'articolo 7, quello cioè relativo al registro delle imprese.

Auspico infine che si possa fin dalla seduta di domani cominciare la discussione dei primi articoli, fissando un termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Aliverti per la sua approfondita relazione su un testo complesso per la cui formulazione vi è stato un iter laborioso; egli ha anche chiarito che le condizioni poste dalle Commissioni competenti per il parere non sono tali da creare difficoltà di recepimento. Ribadisco, a nome di tutta la Commissione, l'impegno di pervenire quanto prima all'approvazione del testo in esame.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

VITO GNUTTI. Il gruppo della lega nord non si oppone alla prosecuzione della discussione del provvedimento di riordino delle camere di commercio; al di là delle affermazioni un po' ottimistiche del relatore, ci sembra opportuno chiarire alcuni concetti fondamentali, rinviando le questioni di dettaglio alla discussione degli emendamenti.

Il provvedimento in esame non ci soddisfa pienamente perché, pur dando vita ad una riforma delle camere di commercio, non appare coerente relativamente all'istituzione del registro delle imprese. Il principio che inquina in qualche modo l'impianto generale del testo sta nel non aver voluto proiettare la legge nel futuro quando, dopo l'abolizione attraverso il referendum del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si assisterà anche al cambiamento dell'impostazione della politica industriale attraverso l'affidamento di una serie di competenze alle regioni. Quando nei testi legislativi si continua a far riferimento, in sostanza o in dettaglio, ad un'invadenza (noi la definiamo così) del potere centrale in compiti di questo tipo, è evidente che non possiamo esprimere il nostro assenso non per partito preso, perché vogliamo rappresentare l'autonomia ed il decentramento, ma perché questo rientra nella logica della nostra visione di organizzazione dello Stato all'interno dell'ormai famosa seconda Repubblica.

Un nodo che certamente non viene sciolto da questo testo riguarda il concetto corporativo che esso ancora contiene e che invece dovrà essere totalmente eliminato dalla costituzione della nuova Repubblica. Quando insistiamo su chi debba procedere alla designazione o all'elezione, non facciamo una questione nominalistica in base alla quale preferiamo che i singoli artigiani o commercianti participino in misura maggiore o minore per accontentare l'una o l'altra categoria; facciamo invece un riferimento sostanziale perché se si supera il concetto – chiamiamolo senza alcun intento offensivo – corporativo, concetto attraverso il quale le organizzazioni di categoria sono destinate ad avere un potere reale, bisogna avere il coraggio di obbligare le imprese ad iscriversi ad un'associazione di categoria. Se non abbiamo il coraggio di essere coerenti con l'impostazione di

uno Stato corporativo e lasciamo libera la scelta di iscriversi o meno ad un'associazione di categoria, non possiamo poi ritenere che la persona, la quale per sua libera scelta e in coerenza con il suo pensiero non si è iscritta a questa o a quell'altra associazione, possa essere (nella nostra concezione di libertà e di Stato) automaticamente rappresentata da un'associazione alla quale non è obbligata ad associarsi e che perciò non può e non deve rappresentarla.

Ripeto, non si tratta di questioni nominalistiche; esse non vengono risolte nel testo il quale, anzi, lascia (forse ritenendo di aver dato soddisfazione alla logica autonomistica) la libertà di organizzarsi a livello provinciale. Per noi l'autonomismo non è disordine ma ordine ed organizzazione ordinata dello Stato nell'ambito del quale non rientra un ente pubblico finanziato *ad libitum* che si organizza in maniera diversa a seconda delle singole realtà.

Insistiamo perché in corso dell'esame in sede legislativa di questo provvedimento si adotti una linea chiara che può anche non essere quella che noi sosteniamo, perché il rapporto fra maggioranza e minoranza non è una guerra campale che lascia sul campo i morti ma è basato sui numeri e chi ha ragione raccoglie il consenso, mentre chi ha torto accetta di avere avuto torto in quella contingenza storica. Torneremo quindi su questo tema specifico chiedendo che i sostenitori della nomina dei membri dei consigli camerali da parte delle associazioni di categoria lo dichiarino apertamente, così come chiaramente deve schierarsi chi voglia che siano eletti dalla base, eventualmente attraverso criteri di ponderazione del voto. Si abbia il coraggio di porsi di fronte ai cittadini italiani dichiarando le decisioni che si intendono assumere nel loro interesse.

Riteniamo che questi aspetti non possano essere tralasciati nell'ambito di una riforma di un settore così importante anche perché non si è avuto il coraggio di distinguere le funzioni pubbliche, per le quali la camera di commercio è delegata dall'organizzazione dello Stato a svolgere queste funzioni (le quali giustificano il finanziamento delle camere di commercio) rispetto a quelle di carattere privatistico che devono essere lasciate alla libera scelta. Occorre superare l'idea che lo Stato debba intervenire ad indirizzare, attraverso un ente pubblico, gli interventi sul territorio a favore di specifiche attività che devono trovare la loro rispondenza nella volontà delle autonomie locali e nella libertà delle espressioni produttive presenti sul territorio. Occorre distinguere tra le funzioni pubbliche e private le quali vanno soggette, nella loro organizzazione, a regole, principi, controlli e finanziamenti che sono complessi, diversi e divaricati.

In considerazione dell'importanza del registro delle imprese e del nostro completo rispetto delle regole democratiche, non ci siamo opposti in alcun modo l'iter del provvedimento; chiediamo però ancora una volta che in sede di esame degli articoli vi sia la disponibilità a recepire i nostri emendamenti, anche per rispondere a quella stessa disponibilità che il nostro gruppo ha manifestato con l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

HUBERT CORSI. Ringrazio il relatore per l'impegno profuso per far proseguire l'esame di questo provvedimento che viene da lontano. Se non erro; il collega Aliverti lo ha seguito anche quando era senatore...

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. A dire la verità, me ne sono occupato quando, ancora prima, ero deputato.

HUBERT CORSI. Lo voglio ringraziare anche per l'asciutta sintesi che ha fatto in questa fase nella quale forse avrebbe potuto concedersi anche un minimo di enfasi, tenuto conto dell'importanza del provvedimento atteso ormai da molto tempo. Si può dire che ci troviamo di fronte ad una vera e propria riforma perché le novità sono rilevanti. Per altro le camere di commercio sono state isti-

tuite da un decreto luogotenenziale del 1944, che sopprimeva gli antichi consigli dell'economia corporativa, per cui nella situazione di sviluppo, sia pure tumultuoso, che attraversa il nostro paese le camere di commercio non riuscivano più a svolgere il proprio ruolo di enti di servizio dell'impresa.

Come giustamente è stato osservato, il passaggio odierno è rilevante, anche se il traguardo è ancora lontano. Ringrazio perciò tutti i gruppi politici che, pur da diverse posizioni, hanno concorso ad elevare il provvedimento ad un livello di maturazione che finalmente colloca le camere di commercio in una situazione in cui potranno essere realmente enti di servizio dell'impresa, così come i comuni sono enti di servizio del cittadino. Sotto questo profilo appare rilevante il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali perché definisce un'analogia con gli altri enti territoriali, ricollocando l'impresa al centro della cura degli interessi.

Certamente la questione relativa al registro delle imprese è assai importante, soprattutto perché rientra nella concezione che prima ho descritto, ma altrettanto importante è l'autonomia statutaria che potrà dare alle camere di commercio quella flessibilità e quel rapporto all'interno dell'economia provinciale della circoscrizione che consentirà loro di aggiornarsi rispetto alle trasformazioni in essere all'interno del sistema economico.

Alcune delle innovazioni contenute nel testo possono essere definite timide. Ho fatto riferimento all'istituzione delle camere di commercio che risale al 1944, ma anche gli uffici metrici sono stati istituiti da un regio decreto molto antico perché porta la data del 23 agosto 1890. Non è certo mia intenzione affermare che, trattandosi di decreti molto vecchi, siano sbagliati ma voglio solo ricordare che il problema degli uffici metrici dovrebbe essere rivisto in modo più incisivo di quanto sia stato fatto nell'ambito del provvedimento. Le stesse considerazioni valgono per le stazioni sperimentali.

È necessario accelerare i tempi di approvazione del provvedimento al quale annettiamo grande importanza. concludo sottolineando lo sforzo costruttivo compiuto da tutti i gruppi per giungere ad un testo che soddisfi le diverse esigenze e dichiarando la disponibilità del gruppo della democrazia cristiana a valutare eventuali proposte di miglioramento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sulle linee generali può essere rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 9. Propongo che si possa procedere già in tale seduta all'esame degli articoli e degli emendamenti riferiti al capo I.

Poiché mi sembra di non registrare, da parte dei gruppi, obiezioni di sorta a tale riguardo, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia l'8 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-10LG-8
Lire 500